

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 6 marzo 2012.

Autorizzazione alla società IEC srl, in Torino, in attuazione della direttiva 89/686/CEE, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti dei dispositivi di protezione individuali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 23 luglio 2010 al n. 95806 con la quale la società IEC Srl con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale già concessa con decreto 12 dicembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2008, n. 3;

Rilevato che la documentazione prodotta dalla società IEC Srl, è conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002;

Considerato che la società IEC Srl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, relativo ai dispositivi di protezione individuali, tenuta presso il Ministero dello sviluppo economico in data 2 novembre 2011;

Decretano:

Art. 1.

1. La società IEC Srl con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino, è autorizzata, in conformità agli articoli 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati dispositivi di protezione individuale di seconda categoria: dispositivi di protezione per l'udito.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha durata triennale.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società IEC Srl con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società IEC Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro - si riservano la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.



2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 6 marzo 2012

*Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero
dello sviluppo economico*
VECCIO

*Il direttore generale
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali*
MASTROPIETRO

12A04089